

Tribunale di Mantova, 18 ottobre 2005:

In tema di assicurazione contro il furto, non può considerarsi vessatoria ex art. 1469 bis c.c., limitandosi a sancire un obbligo di leale collaborazione a carico dell'assicurato ed essendo diretta a consentire all'impresa assicuratrice la sussistenza di tutti i presupposti per procedere alla liquidazione dell'indennizzo, la clausola contrattuale con cui la compagnia assicuratrice si riserva di pagare l'indennizzo al momento della produzione del certificato di chiusura delle indagini in sede penale

La clausola che, in un contratto di assicurazione contro il furto, impone al cliente di produrre il certificato di chiusa istruttoria, non è vessatoria, poiché si limita a sancire un obbligo di leale collaborazione a carico dell'assicurato ed è diretta a consentire all'impresa assicuratrice di verificare se sussistono tutti i presupposti per far luogo alla liquidazione dell'indennizzo.

Tribunale di Rovereto, 10 luglio 2007:

In caso di sinistro occorso a soggetto coperto da assicurazione privata infortuni, occorre accertarne l'operatività, posta l'esistenza di una clausola di recesso a favore della compagnia assicuratrice. La clausola di recesso è da ritenersi inefficace perché vessatoria qualora attenendo ad un contratto tra professionista e consumatore riconosce al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto.

Corte d'Appello di Genova, 13 febbraio 2007:

In un contratto di assicurazione predisposto unilateralmente dalla compagnia, la clausola che obbliga l'assicurato-consumatore a una procedura di arbitrato irrituale o di perizia contrattuale è da considerarsi vessatoria, e perciò inefficace, in quanto tale procedura comporta una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Cassazione civ. sez. III, 11 gennaio 2007

Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del consumatore contraente è a questo fine assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza assicurativa (nella specie: polizza infortuni stipulata dall'associazione sportiva cui era iscritto il ricorrente), atteso che il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e che contro quest'ultimo egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento.

Corte d'Appello Milano sez. IV, 11 luglio 2006

Deve escludersi l'inefficacia, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., della clausola inserita nelle condizioni generali del contratto che prevede l'inoperatività nei confronti dell'assicurato della garanzia assicurativa per i casi ivi indicati, tra i quali anche quello di "veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza. ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 d. lg. 30 aprile 1992 n. 85 e nel caso in cui il soggetto rifiuti il controllo e sia per questo sanzionato ai sensi di legge e quindi, il diritto di rivalsa dell'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo ai terzi danneggiati in conformità a quanto

stabilito dell'art. 18 l. n. 990/69. Non si tratta, infatti, di una clausola vessatoria per limitazione di responsabilità dell'assicuratore che necessita di una specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato. Ed invero, secondo il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, perché una clausola importi una limitazione di responsabilità del contraente che l'abbia predisposta, occorre che la stessa, in relazione allo specifico oggetto del contratto, riduca l'ambito obbiettivo della responsabilità già fissato con più ampia estensione dalla legge o dal contratto: la clausola, invece, che delimita l'oggetto del contratto circoscrivendo correlativamente a tale oggetto la responsabilità del contraente che l'abbia predisposta, non importa di per sé sola alcuna limitazione di responsabilità. Non vi è dubbio, peraltro, che la condizione generale in questione che nega per determinate situazioni identificate sulla base di mere evenienze fenomeniche o di inosservanza dell'assicurato a regole di comune diligenza o di specifica normativa abbia la funzione di delimitare l'oggetto della garanzia assunta i connotati della deroga all'impegno assunto dall'assicuratore con il contratto.

Tribunale di Firenze, 16 febbraio 2006:

In tema di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, il fatto che la clausola vessatoria (nella specie, una disposizione che preveda come foro competente della controversia località diversa da quella di residenza o di domicilio del consumatore) si trovi nelle Condizioni Generali di Polizza, per loro natura predisposte con modalità unilaterali da parte della Compagnia Assicurativa, esclude alla radice qualsivoglia trattativa sulla clausola derogatoria della competenza.

Cassazione Civ. sez. III, 29 settembre 2005

Qualora vi sia un contrasto tra una clausola rientrante nelle condizioni generali (favorevole all'aderente) ed una clausola vessatoria, la preferenza va data alla tesi sostenuta dall'accettante contro il predisponente (nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi di una compagnia di assicurazioni in tema di clausola contenente il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).

Tribunale di Napoli, 14 giugno 2003

La clausola del contratto di assicurazione che al verificarsi di un sinistro denunciato, consenta ad entrambe le parti di poter liberamente recedere, ancorché non ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1469 bis comma 3 n. 7, attesa la reciprocità del diritto di recesso, è da ritenersi comunque vessatoria in quanto essendo volta a favorire sostanzialmente il solo interesse dell'assicuratore, è idonea a porre in essere un significativo squilibrio a danno del consumatore.

Giudice di Pace di Rimini, 31 maggio 2003:

È nulla in quanto vessatoria la clausola di contratto di assicurazione RC Auto che preveda, in ogni caso di modifica delle condizioni di diritto e tariffarie della polizza, la messa a disposizione delle nuove condizioni della suddetta presso le filiali, con l'esenzione dall'obbligo di darne comunicazione diretta, nei termini di legge, ovvero almeno 60 giorni anteriori alla scadenza contrattuale, al domicilio dichiarato dallo stesso contraente. (Nella

fattispecie si trattava di rinnovo del contratto assicurativo con aumento del relativo premio rispetto all'anno precedente).